

e 12195/6356

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO
CAFFARELLI APS - ETS"**

ARTICOLO 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO CAFFARELLI APS - ETS", in conformità al dettato dell'art. 35 e ss. del D.Lgs 117/2017.

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Runtts.

Pertanto l'Associazione assumerà l'acronimo "APS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al Runtts.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in 00187 - Roma, via Bocca di Leone n. 25 scala A.

ARTICOLO 3

L'Associazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO CAFFARELLI APS - ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

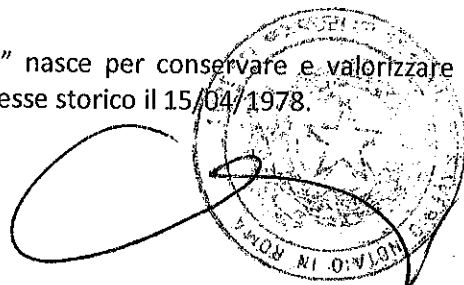
ARTICOLO 4

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117), e precisamente:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f) del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d) del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i) del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117).

Si precisa che l'Associazione Culturale "Archivio Caffarelli" nasce per conservare e valorizzare l'archivio privato della Famiglia Caffarelli, dichiarato di notevole interesse storico il 15/04/1978.

Giovanni Caffarelli



L'Associazione si propone pertanto di portare avanti l'impegnativo progetto di ordinamento, schedatura, inventariazione, digitalizzazione e divulgazione del materiale presente nell'Archivio storico della Famiglia Caffarelli, costituito da un notevole complesso di documenti concernenti proprietà e attività della Famiglia stessa e di altre nobili famiglie romane con questa imparentate; si propone inoltre di promuovere sul territorio iniziative culturali riguardanti i temi della storia nobiliare romana, dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte in genere.

L'Associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgerà le seguenti attività:

- a) promuovere presso gli associati e gli studiosi un'approfondita conoscenza dell'Archivio Caffarelli;
- b) cooperare d'accordo con la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, e/o altri organi del Ministero della Cultura, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i mass media sull'importanza che riveste per la società la conservazione delle fonti di archivio quali beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- c) promuovere tutte quelle iniziative culturali che possano contribuire a valorizzare l'Archivio anche mediante l'organizzazione di manifestazioni e incontri, nonché mostre ed esposizioni;
- d) arricchire le raccolte e contribuire a migliorare le attrezzature in genere e i servizi dell'Archivio stesso;
- e) promuovere progetti e iniziative formative;
- f) promuovere la pubblicazione di libri, riviste, bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche, sia in formato cartaceo sia elettronico, anche in collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio e/o altri organi del Ministero della Cultura, o organi Regionali o Comunali, o con le Università e gli Istituti di ricerca italiani, europei ed esteri;
- g) organizzare attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, seminari, dibattiti, visite d'istruzione, mostre, proiezioni di film e documentari culturali.

ARTICOLO 5

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ARTICOLO 7

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 8

Le attività istituzionali dell'Associazione sono svolte attraverso l'apporto prevalente dei volontari associati, come precisato all'art. 7 del presente statuto.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 9

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 10

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 11

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, precisato quanto previsto al successivo art. 17.

ARTICOLO 12

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 14

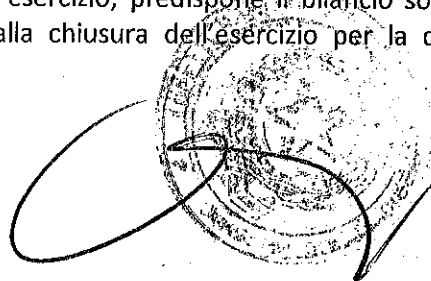
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ARTICOLO 15

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 16

Giovanni Cefarelli



La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 17

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, ove nominato;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- il Comitato Scientifico;
- l'organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c..

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. A) del CTS è vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e più in generale dalla legge.

ARTICOLO 18

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione si può dotare di un regolamento interno nel quale potranno anche essere individuate le figure di Associati Ordinari, Sostenitori, Onorari, Benemeriti, o Amici dell'Associazione, potrà essere stabilito l'ammontare delle quote associative, nonché dettagliata la procedura di ammissione e di esclusione degli associati. Il regolamento interno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

In particolare gli Amici dell'Associazione possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ma non partecipano a alcun aspetto decisionale di quest'ultima, non rivestendo la qualità di Associati, così come meglio disciplinato nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 19

Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

In particolare, gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di svolgere le attività comunemente concordate.

ARTICOLO 20

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 21

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, per inattività prolungata di almeno 6 (sei) mesi.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

la dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata agli amministratori almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 22

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Esso si compone da un numero dispari di membri, da tre a sette.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

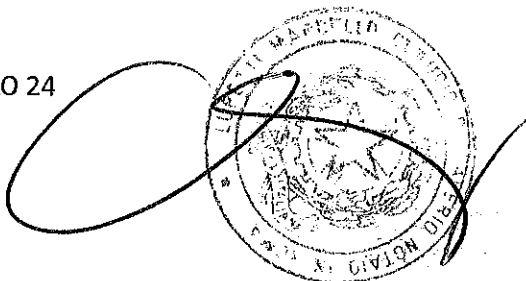
Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri possono essere rieletti senza alcun limite.

ARTICOLO 24

Giovanni Cefarelli



Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o, in sua assenza, dal Segretario Generale, se nominato; in assenza di questi, dal consigliere più anziano di età.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

ARTICOLO 25

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

ARTICOLO 26

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 15 del presente statuto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ARTICOLO 27

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza

ARTICOLO 29

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

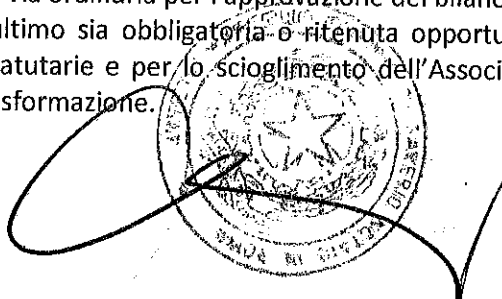
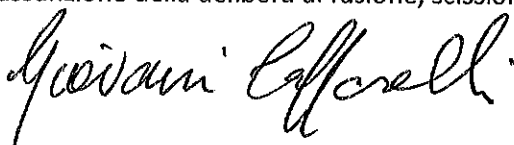
ARTICOLO 30

L'Assemblea, è convocata almeno 7 (sette) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, ricevuta dagli associati almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.



L'assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 31

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

ARTICOLO 32

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

ARTICOLO 33

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

ARTICOLO 34

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 35

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

ARTICOLO 36

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 37

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Egli viene eletto direttamente dall'assemblea e può essere rieletto.

Il Vice Presidente è membro del Consiglio Direttivo, collabora e coadiuva il Presidente, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, come meglio definito nel Regolamento Interno.

Il Segretario Generale è membro del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nella predisposizione del programma annuale di attività, sentito il Comitato Scientifico, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi e del Vice Presidente. Il ruolo è meglio definito nel Regolamento interno.

Il Comitato Scientifico è un organo di indirizzo dell'Associazione, istituito dal Consiglio Direttivo, che esercita consulenza culturale e si occupa della gestione organizzativa dei Programmi di attività culturale della stessa, così come meglio definito nel Regolamento interno.

ARTICOLO 38

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

ARTICOLO 39

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 40

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 41

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 42

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 43

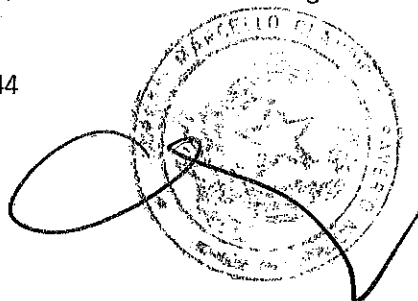
L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 44

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

Giovanni Celli



- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 45

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

ARTICOLO 46

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 47

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Giovanni Cefarelli

